

**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI BITONTO**

Proc. n. 373/2003 R.G.A.C. (Pucci V., difeso dagli avv.ti Luigi De Marco e Luigi Liberti, c/Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, difesa dagli avv.ti prof Pietro Rescigno, Giuseppe Tucci, e Andrea Barengi e altri)

Il G.U.

A scioglimento della riserva, osserva.

Premesso che all'intesa dell'ex art. 8, co. 3, Cost. – conclusa il 20 - 3 - 2000 tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova – non è seguita la legge d'esecuzione<sup>1</sup>, il che implica che non se ne può assumere l'efficacia immediata nel diritto statale (ciò vale anche in riferimento all'art. 1 della detta intesa a tenore del quale "*la Repubblica... riconosce... che gli atti in materia disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale*"), ciò premesso, appare chiaro che, ai fini dell'emissione dell'invocato *dictum* sospensivo ex artt. 23-24 c.c., l'apprezzamento in ordine al *fumus bonis iuris* deve essere condotto, non col riferimento al merito della deliberazione di esclusione (merito in ordine al quale potrebbe anche in ipotesi, come propugnato da autorevole dottrina, ritenersi privo di ogni competenza il giudice statale stante l'art. 8, co. 1, Cost. che prevede la piena libertà delle confessioni religiose donde l'asserita insindacabilità giudiziale dei provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro adepti o fedeli), ma con attinenza alla forma del provvedimento di disassociazione o espulsione che deve fare salvo, sulla base del principio generale dell'ordinamento sul "giusto processo", il diritto alla piena difesa dell'incolpato ed il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dallo statuto<sup>2</sup>.

Spetta dunque a questo giudicante verificare se nella specie siano in particolare state osservate le formalità procedurali e, segnatamente, le "competenze" stabilite dall'art. 5 per l'adozione del provvedimento espulsivo e parimenti se vi sia stata congruenza tra la sequenza procedimentale in concreto adottata e le garanzie di difesa (che prescrivono, in materia disciplinare, l'esigenza della previa contestazione degli addebiti<sup>3</sup>, dell'audizione a discolpa cui segue eventualmente l'irrogazione della sanzione).

Sempre a mo' di premessa, va precisato che, pur nell'innegabile "concitazione" difensiva dell'attore (di cui è riprova l'elencazione anche di fatti e circostanze rievocanti l'intera vicenda esistenziale di scarsa attinenza al *thema decidendum*)<sup>4</sup>, risultano chiaramente dedotti nell'atto introduttivo<sup>5</sup>, per quanto qui rileva, due vizi della delibera d'espulsione: a) l'assenza di contestazione preventiva degli addebiti e b) l'assenza della rituale proposta degli anziani della congregazione locale dell'assemblea centrale ex art. 5, u.c., St.. A tal proposito, va subito chiarito che l'estensione *lite pendente* dell'impugnativa del Pucci alla delibera assembleare 3-7-2003 pare correlata, ex art. 183 co. 4 c.p.c., alle stesse difese della Congregazione che ha reso nota solo in comparsa di risposta quale fosse l'adunanza assembleare che ebbe a deliberarne l'esclusione (invero l'attore, stante l'assenza di notifica formale dell'espulsione, riteneva che scaturisse dai Comitati giudiziari speciali, di prima istanza e di appello, succedutesi nel periodo dal 6 al 20/6/2003).

---

<sup>1</sup> Ciò che non determina, come ha osservato autorevole dottrina, alcun *vulnus* alla norma costituzionale dal momento che il Parlamento è libero di non legiferare e, ancor più a monte, il Governo avrebbe facoltà di non assumere l'iniziativa legislativa, ciò che potrebbe al più comportare una sua responsabilità politica di fronte al Parlamento.

<sup>2</sup> V. Trib. Bologna, 3-8-1996, in *Foro it.*, 1997, 2, I, 598.

<sup>3</sup> Cass., 24-10-1969, n. 3490, in *Ced Cass.* n. rv. 343628.

<sup>4</sup> Peraltro, dalle numerose missive in atti e dal libero interrogatorio emerge l'accentuato perturbamento emotivo con cui il Pucci vive l'intera vicenda.

<sup>5</sup> V., in particolare, a pag. 16 e 17.

Orbene, tracciato in questi termini il perimetro della presente controversia, deve soggiungersi che appaiono sussistenti, nei limiti dell'apprezzamento sommario esperibile nella presente fase, entrambi i vizi formali lamentati dall'attore. L'art. 5 dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova stabilisce invero che "*l'espulsione dei soci aderenti (quale è innegabilmente il Pucci) è deliberata dall'assemblea del Corpo degli anziani delle Congregazioni locali*". Nella specie, e sulla scorta di quanto così previsto statutariamente, gli esiti dell'istruttoria disciplinare del Comitato giudiziario di prima istanza e d'appello avrebbero dovuto trasfondersi in una delibera del Corpo degli anziani di Bari – S. Spirito – ossia la Congregazione locale presso cui è associato il Pucci -, il quale avrebbe poi dovuto proporre l'espulsione all'assemblea della Congregazione centrale, ciò che non risulta documentalmente avvenuto<sup>6</sup>. Significativo è d'altronde che la difesa della Congregazione si richiami, per giustificare l'anomalo iter procedimentale, alla pubblicazione "*Organizzati per compiere il nostro ministero*"<sup>7</sup> a suo dire integrativa dello Statuto.

Ora, prescindendo dal fatto che non si comprende come l'integrazione (*recte*: la modifica) dello Statuto della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, approvato con l'art. 2 del dpr 31-10-1986, n. 783, possa avvenire per effetto di tale pubblicazione (peraltro già tradotta in italiano sin dal lontano 1983), anziché con la procedura prescritta ex art. 8, co. 6, stesso Statuto, mette conto evidenziare che, se fosse vero l'assunto della Congregazione in ordine dell'osservanza della procedura delineata nella pubblicazione citata, dovrebbe argomentarsi nel senso dell'illegittimità dell'intero iter disciplinare atteso che, nella pubblicazione in questione (v., in particolare, pag. 146 e ss.), è espressamente affermato, in contrasto rispetto allo statuto confessionale, che è il Comitato giudiziario che "decide" (tra l'altro senza previa contestazione d'addebiti) la disassociazione dalla congregazione, tant'è che, in caso di appello al Comitato giudiziario di seconda istanza, "si tiene in sospenso l'annuncio della disassociazione" (così a pag. 147).

Sotto altro concorrente profilo, non risulta in atti alcuna preventiva contestazione d'addebito indirizzata al Pucci dal Comitato giudiziario speciale di prima istanza, né v'è prova che la relazione del detto Comitato speciale 8-6-2003 (si noti: l'unico atto contenente, seppure indirettamente, un'elencazione di infrazioni) sia stata portata a conoscenza dell'incolpato o che questi avesse comunque facoltà di prenderne visione. La violazione del diritto di difesa si rifletterebbe, invero, in termini di illegittimità della delibera con conseguente facoltà di chiedere in questa sede il provvedimento sospensivo<sup>8</sup>.

Passando all'esame del *periculum in mora*, cui si richiama implicitamente la disposizione dell'art. 23 c.c. (laddove impone la verifica dei "gravi motivi" per l'adozione del provvedimento sospensivo), tale requisito può dirsi esistente *in re ipsa*: invero, sono direttamente correlate al mantenimento dello *status* di associato le facoltà di esercizio delle pratiche religiose<sup>9</sup>, la pienezza di rapporti sociali e economici con gli altri aderenti<sup>10</sup>, e perfino il mantenimento dei vincoli più profondi con i componenti del nucleo familiare, entro cui avverrebbero, in esito alla c.d. disassociazione, innaturali lacerazioni<sup>11</sup> (cfr altresì sul punto la deposizione resa dall'informatrice Pucci S., figlia dell'attore, all'udienza 18-5-2004).

<sup>6</sup> L'unica nota della Congregazione di Bari – S. Spirito è quella del 5-6-2003 (doc. 11 fasc. Congregazione), in cui il "Corpo degli anziani", rivolgendosi al Comitato speciale di prima istanza, all'epoca appena nominato, si limita a esprimersi nel senso di "ritenere necessario che si formi un comitato giudiziario per aiutare il fratello in questione", senza alcun accenno alla tipologia di provvedimento da deliberare.

<sup>7</sup> Cfr. produzione della Congregazione all'udienza del 18-5-2004.

<sup>8</sup> V. Trib. Bologna, ord. 6-5-1988, *ibidem*, 1988, 10, I, 309t.

<sup>9</sup> Si pensi che a pag. 147 della pubblicazione *Organizzati...* cit. si chiarisce che il disassociato, quale peccatore impenitente, "*non potrà commentare né fare preghiera alle adunanze né avere speciali privilegi di servizio*".

<sup>10</sup> V. pag. 148 della pubblicazione *Organizzati ...* cit. si legge che, con l'annuncio della disassociazione, si avvertono "*i fedeli componenti della Congregazione che devono smettere di frequentare quella persona*".

<sup>11</sup> Si legge in particolare negli estratti della rivista "Torre di Guardia" prodotti dal Pucci con la memoria 7-5-2004 che "*i componenti della famiglia – pur continuando a riconoscere i vincoli familiari – non avranno più alcuna associazione spirituale*" con la persona disassociata.

In altri termini, in attesa della statuizione finale sul merito potrebbero aggravarsi, in difetto del necessario provvedimento sospensivo, disagi e turbamenti esasperati anche dalla specifica sensibilità religiosa dell'appartenente all'associazione confessionale, e non suscettibili di adeguata riparazione *ex post*.

È inutile obiettare in proposito, come fa la difesa della Congregazione, che “nessun giudice estraneo alla comunità religiosa potrebbe assolvere i fratelli dall'osservanza del provvedimento espulsivo, trattandosi di materia incoercibile, rimessa com'è all'appartenenza del singolo alla comunità di fede, e quindi alla coscienza individuale, e perciò radicalmente estranea alla dimensione del diritto statale...”; e ancora che “la disassociazione è fatto eminentemente spirituale su cui il giudice non può pronunciarsi”<sup>12</sup>. Al di là del rilievo che le riferite allegazioni difensive sembrano non considerare l'esigenza, scaturente dall'ordinamento giuridico statale, di uno spontaneo adeguamento della Congregazione al *dictum* giurisdizionale (eventualmente anche mercé l'annuncio ai fedeli della sospensione degli effetti della “disassociazione”), è noto che l'emissione dell'ordine giudiziale non potrebbe dirsi preclusa qualora se ne assumesse in concreto l'incoercibilità, poiché il requisito della coercibilità non costituisce, come noto, carattere indefettibile condizionante la correttezza, la validità e l'efficacia del provvedimento giurisdizionale<sup>13</sup>.

p.q.m.

sospende, con riferimento al Pucci, l'esecuzione della deliberazione di espulsione 3-7-2003 dell'assemblea della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, di cui alla proclamazione del successivo 9-7-2003, disponendo la notifica a cura dello stesso Pucci ex art. 23, co. 3 ultimo periodo, c.c. del presente provvedimento al Presidente della Congregazione e legale rappresentante p.t.; rinvia la causa, per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c., all'udienza del 2-12-2004 assegnando alle parti termine sino a 30 gg. da oggi per precisare e/o modificare le domande ed eccezioni e sino ai 30 gg. successivi per eventuali repliche. Se ne dia comunicazione alle parti.

Bitonto, 1-6-2004

Firmato: dr. Salvatore Casciaro

---

<sup>12</sup> V. p. 4 della memoria 16-4-2004.

<sup>13</sup> Cfr. Trib. Bologna, 9-5-2000, in *Fam. e dir.*, 2000, 487; Trib. Roma 16-10 1998, in *Nuovo dir.*, 1998, 1029.